



STUDIO PROFESSIONALE

FABIO GANUGI e ANGELITA BENELLI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: Legge di Bilancio 2025: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 305 - Suppl. Ordinario n. 43 - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024)

Interventi sulle aliquote IRPEF e sul lavoro dipendente - È stato stabilizzato a regime il passaggio da 4 a 3 **aliquote IRPEF (23, 35 e 43%)**; sono stati accorpati i primi due scaglioni, prevedendo un'unica aliquota pari al 23%.

È stato altresì riconosciuto un **bonus in favore dei contribuenti con redditi di lavoro dipendente inferiore a 20.000 euro** calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito; per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e di importo decrescente per redditi da 32.000 euro in su, che si azzerà alla soglia dei 40.000 euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

Limiti alle detrazioni fiscali - È stata prevista una **limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro**, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come ad esempio le spese sanitarie detraibili.

Detrazioni per familiari a carico - È stata modificata la disciplina della detrazione per i figli a carico. Le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettano in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata.

In pratica, vengono **abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima"**. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – È anticipata al 1° gennaio 2025 la **riduzione dal 36% al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici.

Riguardo all'ecobonus, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, **pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell'anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.**

Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a **96mila euro per unità immobiliare** e con **esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**. Infine, analoghe percentuali anche per il sismabonus.

Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di **mobili e di grandi elettrodomestici**, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, **con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.**

Regime forfetario - Per il 2025 **viene aumentato da 30.000 a 35.000 euro** il limite di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente entro il quale è possibile avvalersi del regime forfetario.

Assegnazione agevolata beni ai soci - Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. **L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all'8%** (o al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30

settembre 2025. Viene prevista la riduzione dal 3 all'1,5% dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Estromissione dei beni delle imprese individuali - Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l'estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L'adesione all'istituto comporta l'applicazione di un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%** della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Welfare aziendale - È stabilita la modifica da 258,23 a **1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico)**, per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa.

IRES agevolata al 20% - È istituita per il solo 2025 una aliquota IRES agevolata (o "premia") al 20% al ricorrere di determinate **condizioni**, tra cui la destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Le imprese devono inoltre:

- incrementare l'organico a tempo indeterminato di almeno l'1% rispetto alla media degli occupati nel triennio 2022-2024, con un minimo di un dipendente;
- mantenere nel 2025 una media occupazionale non inferiore a quella del triennio precedente;
- non aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025, salvo per eventi transitori non imputabili all'azienda o ai dipendenti.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0 – È stato rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".

Viene **abrogata la disposizione che riconosce l'agevolazione alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Il credito d'imposta viene tuttavia riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Distinti saluti.

Via Diaz, 32 - 50055 Lastra a Signa (FI) Tel./Fax. 055/87.24.648 C.F. e P.IVA 05082400481

info@studioganugibenelli.it – f.ganugi@studioganugibenelli.it

a.benelli@studioganugibenelli.it – c.olmi@studioganugibenelli.it
